



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 130 del 15/02/2024

Oggetto:

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ORNAVASSO PER L'ATTUAZIONE
DI UN PUNTO PRELIEVI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ORNAVASSO - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziario: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO che dal novembre 2010 è attiva una convenzione con il Comune di Ornavasso riguardante il funzionamento di un punto prelievi, attualmente presso l'ambulatorio comunale sito in Via Sergio Jonghi n. 15, a favore dei cittadini residenti nel comune, che, reiterata negli anni con continuità ogni volta per un triennio, da ultimo formalizzava il rapporto in oggetto citato con la Deliberazione n. 504 del 9 luglio 2020, che prevedeva una durata triennale con decorrenza 15.07.2020 e scadenza 31.12.2023.

DATO ATTO che sono intercorse interlocuzioni in ordine alla possibilità di rinnovo, con opportuni aggiornamenti, della convenzione in essere tra questa ASL VCO ed il Comune di Ornavasso, definendo modifiche ed integrazioni della stessa da valutare preliminarmente alla formalizzazione del nuovo accordo;

VISTA:

- la nota dell'Amministrazione del Comune di Ornavasso prot. n. 1067/2024, rubricata con ns. prot. n. 8909/2024, con la quale si richiede il rinnovo della convenzione in argomento;

PRECISATO che il disciplinare di convenzione composto da n. 4 pagine viene allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'onere derivante dalla convenzione in argomento, determinato presuntivamente in € 4.680,00 complessivamente per i tre anni, viene assunto al conto 3.10.10.14 aut 23/2024 sub 115, impegnandolo per € 1.560,00 sull'esercizio 2024, per € 1.560,00 sull'esercizio 2025, per € 1.560,00 sull'esercizio 2026;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 4.6 del Regolamento aziendale di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo Borgotti Direttore della SOC DISTRETTO VCO;

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare la collaborazione fra gli enti come sopra riferita, **si propone** di procedere con la stipula della convenzione secondo quanto richiesto dalla suddetta amministrazione per il periodo indicato, ritenendo trattarsi di servizio di estrema utilità per la popolazione residente nonché sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nei precedenti anni».



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1. DI FORMALIZZARE**, per i motivi dianzi esposti il rapporto di convenzione tra l'ASL VCO e il Comune di Ornavasso per il funzionamento di n. 1 punto prelievi presso l'ambulatorio comunale sito in via Sergio Jonghi n. 15, come dettagliato nel disciplinare allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) e composto da n. 4 pagine;
- 2. DI PRECISARE** che la convenzione acquista efficacia a partire dal 01/01/2024 e si estende sino al 31/12/2026;
- 3. DI DARE ATTO** che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto determinato presuntivamente pari ad € 4.680,00 per i tre anni, viene assunto al conto 3.10.10.14 aut 23/2024 sub 115, impegnandolo così suddiviso: per € 1.560,00 sull'esercizio 2024, per € 1.560,00 sull'esercizio 2025, per € 1.560,00 sull'esercizio 2026;
- 4. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo Borgotti direttore della SOC DISTRETTO VCO;
- 5. DI INCARICARE** gli uffici distrettuali per le incombenze connesse conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali e mediate posta ordinaria a tutti i soggetti esterni interessati.
- 6. DI DARE MANDATO** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14c della LR n. 10 del 24/01/1955 e smi;



CONVENZIONE TRA

- Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117, di seguito denominata semplicemente "ASL", rappresentata per il presente atto dal Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore del Distretto VCO, ai sensi dell'art 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017

e

- Comune di Ornavasso, di seguito denominato semplicemente "Comune", con sede legale in Ornavasso, Piazza del Municipio n. 10, rappresentato dall'Avv. Filippo CIGALA FULGOSI nella sua qualità di Sindaco pro-tempore,

PREMESSO

- che il Comune di Ornavasso dal 2010 è stato autorizzato ad istituire un punto prelievi, da ultimo presso l'ambulatorio comunale sito in Via Sergio Jonghi n. 15, Ornavasso, al fine di consentire l'accesso ad assistiti anziani la cui residenza gravita sul territorio del Comune nominato;
- che tale attività ha sortito successivamente benefici per tutta la popolazione del territorio del Comune di Ornavasso in termini sia di qualità del servizio che di riduzione di difficoltosi spostamenti per le persone "fragili";
- che l'attivazione di tale servizio ha contribuito a decongestionare l'afflusso di utenti presso il Laboratorio Analisi a Domodossola ed a Verbania;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL si convenziona con il Comune per le attività di prelievo ambulatoriale da eseguirsi presso l'ambulatorio comunale sito in Via Sergio Jonghi n. 15, Ornavasso, a favore dei residenti del Comune medesimo.

Il presente accordo si estende altresì alle procedure di prenotazione, accettazione e ritiro dei referti da eseguirsi a cura di personale incaricato dal predetto comune.

ART. 2

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ASL PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L'ASL si impegna a fornire direttamente il materiale sanitario per l'esecuzione del servizio ed il Sistema Informativo per le procedure sopraindicate nonché a retrocedere al Comune una quota dell'importo riscosso con il ticket sanitario da ciascun utente con la dizione "prelievo venoso", posto appunto che detto prelievo venoso viene effettuato a spese del medesimo Comune.



ART. 3

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL' ENTE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Il Comune, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, mette a disposizione:

- la sede ambulatoriale per l'esecuzione dei prelievi ematici;
- il personale per l'effettuazione dei prelievi, per l'accettazione delle prenotazioni nonché per il ritiro e la consegna dei referti;
- il mezzo di trasporto per la consegna dei prelievi presso il Laboratorio Analisi di Domodossola;
- il locale per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambulatorio in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

ART. 4

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto di convenzione viene svolta con riguardo alla seguente procedura:

- il Comune, tramite proprio personale o personale appositamente delegato dal Comune stesso, esegue le prenotazioni che restano riservate ai soggetti la cui residenza gravita sul territorio di competenza;
- il personale infermieristico, di cui all'art. 3, in servizio effettua materialmente i prelievi programmati;
- i rifiuti speciali prodotti nell'ambulatorio per la sola ed esclusiva effettuazione dei prelievi vengono smaltiti a cura e spese del Comune per il tramite di soggetto all'uopo autorizzato secondo la normativa vigente;
- il materiale di prelievo viene consegnato presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Domodossola da un incaricato del Comune;
- i relativi referti sono stampati da personale del Comune medesimo o personale appositamente delegato dal Comune stesso, munito di credenziali rilasciate da ASL VCO, per ciascun soggetto che ha usufruito del prelievo e che richiede esplicitamente tale servizio. Per coloro che non intendono avvalersi del servizio del Comune provvedono essi stessi al ritiro dei referti direttamente presso il Laboratorio di Domodossola. La consegna dei referti è subordinata alla consegna delle ricevute di pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria qualora dovuta.

ART. 5

RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI

Per lo svolgimento del servizio sono a carico del Comune gli oneri collegati alla sede ambulatoriale di erogazione, al personale incaricato, a qualunque titolo, dello svolgimento dei compiti indicati nel precedente articolo 4) nonché gli oneri per il trasporto dei prelievi e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambulatorio per la sola ed esclusiva effettuazione dei prelievi.

Restano a carico dell'ASL la fornitura del materiale utilizzato per l'attività di prelievo nonché la retrocessione annua al Comune, previa trasmissione di apposito rendiconto,



entro il febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, da parte di quest'ultimo, di una quota pari ad 1,00 euro dell'importo di 2,60 euro riscosso con il ticket sanitario da ciascun utente quale "prelievo venoso". E' escluso pertanto qualsiasi altro onere non espressamente concordato nella presente convenzione.

ART. 6

DIRITTI DEGLI UTENTI

Il Comune, nello svolgimento delle attività, deve garantire il rispetto del diritto alla riservatezza degli utenti in conformità alle norme stabilite dal D.Lgs. 19.06.2003 n. 196 e smi.

ART. 7

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ASL

L'ASL può in ogni momento esercitare un'attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare il corretto adempimento ed esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione.

ART. 8

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della presente convenzione decorre a far data *dal 01.01.2024 e scade il 31.12.2026* salvo la risoluzione per iniziativa di una delle parti che potrà intervenire in qualunque momento con preavviso scritto di 30 giorni anche ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 9. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse con relativo atto formale.

ART. 9

DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo l'adempimento. Qualora l'ASL riscontri nel servizio fornito dal Comune condizioni non risolvibili che impediscano lo svolgimento delle attività ad esse affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con il preavviso scritto di 30 giorni di cui all'art. 8.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione il Comune, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione.

ART. 10

DISPOSIZIONI FISCALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella all. B al DPR 26 Ottobre 1972, n. 642 così come modificato dall'art.23 del DPR 30 Dicembre 1982, n. 955 ed è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso, in conformità al disposto di cui all'art.5, comma 2, del DPR 26.04.1986, n. 131.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, _____

IL SINDACO PRO-TEMPORE
Avv. Filippo CIGALA FULGOSI

IL DIRETTORE SOC DISTRETTO VCO
Dott. Paolo BORGOTTI
